



<b>Normativa attualmente in vigore L.157/92</b>	<b>Modifiche introdotte dal testo del Sen. Orsi</b>	<b>Commento</b>
L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica	Art.1 c.2 L'attività venatoria contribuisce a mantenere l'equilibrio tra specie animali e vegetali	La menzogna preferita: i cacciatori sono i veri ambientalisti!
Le regioni e le province autonome provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi	Art.1 c.5 Nelle zone sottoposte a tutela, in quanto interessate dalla migrazione dell'avifauna, è concessa la caccia di selezione agli ungulati, la caccia al cinghiale in girata, la caccia a specie "invasive ed opportunistiche" la caccia con l'arco	Le zone sottoposte a tutela sono di fatto aperte al disturbo della caccia ed alla possibilità di bracconaggio nei confronti della fauna migratoria
	Art.1 c.7 bis La legge disciplina la caccia ai fini della tutela dell'ambiente	Reiterazione della menzogna secondo la quale i cacciatori sarebbero tutori dell'ambiente
Tutte le specie di mammiferi ed uccelli viventi stabilmente sul territorio, sono oggetto di tutela	Art.2 c.1 Tutte le specie di mammiferi ed uccelli viventi stabilmente sul territorio, sono oggetto di tutela, ad eccezione degli esemplari provenienti da allevamento ed immessi ai fini di addestramento cani o manifestazioni sportive	I cacciatori, che spesso confondo i loro compagni di battuta per un fagiano, dovrebbero distinguere, per esempio, una quaglia selvatica da una quaglia di allevamento
Le norme della legge non si applicano a talpe, ratti, topi ed arvicole.	Art.2 c.2 Le norme della legge non si applicano a talpe, ratti, topi, arvicole, forme inselvatichite di piccione domestico, nutrie e alle altre specie alloctone ovvero esotiche o aliene che non appartengono alla fauna originaria della regione paleartica	Rimozione di qualsiasi forma di tutela dei piccioni e degli animali introdotti dall'uomo nell'ambiente
	Art.4 c.2 L'ISPRA non può più svolgere attività di controllo degli impianti di cattura degli uccelli	Il massimo istituto nazionale scientifico di studio sulla fauna selvatica, non può controllare gli impianti di cattura degli uccelli da richiamo, vietati dalla direttiva comunitaria
La cattura di uccelli ai fini di richiamo è consentita solo per le specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio. Ogni uccello deve essere inanellato con anello inamovibile e registrato su apposito registro di carico/scarico	Art.4 c.4 La cattura di uccelli ai fini di richiamo è consentita per tutte le specie cacciabili, oltre che per altre specie inserite tra le cacciabili con il regime di deroga. Sparisce l'obbligo di inanellare ogni esemplare di uccello catturato, sparisce l'obbligo di tenuta del registro. Le province possono autorizzare anche l'uso di specie non cacciabili, purché gli esemplari siano inanellati	La cattura degli uccelli da richiamo, esercitata in impianti dotati di reti, peraltro vietate dalla direttiva comunitaria, è possibile nei confronti di qualsiasi specie. L'eliminazione dell'anello e del registro di carico/scarico, rende di fatto legale quello che oggi viene sanzionato penalmente



	Art.5 c.1 Viene introdotta la possibilità, per le associazioni ornitologiche, di autorizzare sé stesse a fornire uccelli da richiamo, oltre alla possibilità di utilizzare a tale scopo anche uccelli domestici	Le associazioni ornitologiche sono le responsabili dell'organizzazione delle "fiere degli uccelli" dietro le quali si nasconde spesso il commercio illegale degli uccelli da richiamo
Il cacciatore che esercita attività venatoria da appostamento fisso è autorizzato a detenere al massimo 40 richiami. Chi esercita la caccia da appostamento temporaneo non può detenerne più di 10.	Art.5 c.2 Ogni cacciatore può detenere uccelli da richiamo in quantità illimitata è sufficiente un documento che ne certifichi la legittima detenzione. Contemporaneamente ne può utilizzare al massimo 40. Per ottenere un nuovo richiamo è sufficiente l'autocertificazione della morte o della fuga di un richiamo ceduto in precedenza.	Eliminato ogni limite al maltrattamento degli uccelli migratori che, per diventare dei richiami, sono sottoposti a pratiche che ne stravolgono i normali cicli biologici
	Art.5 c.8 Gli impianti di cattura degli uccelli da richiamo, se costruiti in legno od altro materiale "naturale", non sono sottoposti ad alcun vincolo autorizzativo	Gli impianti, già di per sé illegali, non devono neppure sottostare ai vincoli edili
I tassidermisti sono soggetti autorizzati dalle regioni sulla base di apposito regolamento	Art.6 c.2 bis Ogni cacciatore può essere tassidermista ed imbalsamare animali di qualsiasi specie	Di fatto significa legalizzare un'attività che oggi i cacciatori praticano senza autorizzazione
L'ISPRA è l'istituto scientifico che opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province	Art.7 c.1 Le funzioni dell'ISPRA vengono assunte da istituti regionali che non possono avere una visione d'insieme sulle problematiche della tutela degli animali selvatici. Le funzioni degli istituti regionali vengono loro attribuite dalle regioni e quindi dalla politica	Lo studio scientifico degli animali selvatici viene piegato alle ragioni della politica e quindi del clientelismo elettorale
8.1 Il comitato tecnico faunistico venatorio, organo consultivo per tutto ciò che concerne l'applicazione della legge, è costituito da numerosi soggetti.	Art.8 c.1 Nel CTFV i rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale passano da 4 a 3, viene eliminato il rappresentante dell'ENPA.	Eliminati alcuni componenti "scomodi"
Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria	Art.10 c.1 ter Viene introdotto il concetto di "aree di particolare interesse faunistico venatorio", dove gli interventi edilizi non devono avere impatti, o devono essere minimi, sulla fruizione venatoria	Misure a tutela della caccia
Ogni Regione destina a tutela della fauna dal 20 al 30% del territorio e dal 10 al 20% in zona Alpi	Art.10 c.3 ter Le Regioni vengono economicamente penalizzate, se violano le percentuali di tutela del territorio	Naturalmente si vogliono sanzionare, in particolare, quelle regioni che dovessero superare i limiti superiori



Le Zone di Ripopolamento e Cattura sono aree dove la caccia è vietata e dove gli animali selvatici si riproducono per poi essere immessi nel territorio cacciabile	Art.10 c.8 b Nelle ZRC sarà consentita la caccia di selezione agli ungulati, la caccia al cinghiale in battuta, girata e braccata, la caccia a specie opportunistiche ed invasive, pur essendo il territorio ZRC, facente parte delle aree comprese nei limiti del territorio con divieto di caccia	Apertura alla caccia di zone dove oggi è vietata (ZRC) con conseguente incremento concreto del rischio di atti di bracconaggio
Il piano faunistico venatorio indica le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale	Art.10 c.8 e Nelle zone addestramento cani, sarà consentito sparare tutto l'anno su specie selvatiche d'allevamento	Di nuovo si introduce la possibilità di sparare ad animali selvatici d'allevamento. Con quale possibilità di distinguerli da quelli non d'allevamento
Nelle oasi di protezione è comunque vietata la caccia anche se il proprietario di un terreno non sottoscrive la disponibilità al vincolo	Art.10 c.17 Abrogato il comma che impone il divieto di caccia nelle zone non vincolate.	Se il proprietario di un terreno compreso all'interno di un'oasi, non vuole sottoscrivere la disponibilità al vincolo, con la normativa oggi in vigore permane comunque il divieto di caccia, con la proposta Orsi il divieto decade, aprendo così alla caccia, un terreno adiacente ad un'oasi
Attività venatoria è anche l'attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima	Art.12 c.3 Deve esserci espressa volontà di ricerca o di attesa della fauna	Così i cacciatori potranno violare i limiti che impongono di cacciare ad una certa distanza da case e strade, oppure potranno addentrarsi nelle aree protette con fucile carico, in quanto sarà sufficiente che non venga espressa la volontà di ricerca o attesa della fauna: si rende così legale ciò che oggi è sanzionato penalmente
Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio	Art.12 c.5 Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva: a) nella zona faunistica delle Alpi; b) nel rimanente territorio;	Viene eliminata la scelta esclusiva tra la caccia da appostamento (uccelli migratori) e la caccia vagante (lepri e fagiani) aumentando così la pressione venatoria sulla fauna selvatica
	Art.12 c.9 Ogni maggiore di 16 anni (tirocinate), previo assenso della patria potestà, può andare a caccia se accompagnato da cacciatore con licenza da almeno 5 anni.	Previsione mai considerata prima d'ora nella legislazione venatoria



	Art.14 bis Viene introdotto il nomadismo venatorio per la caccia alla fauna migratoria; di diritto nella regione di residenza, per un numero massimo di 20 giornate nel resto del territorio	Tutti i cacciatori potranno spostarsi contemporaneamente lungo il nostro Paese, all'inseguimento degli uccelli migratori che si stanno spostando verso le regioni del sud, con conseguente devastante impatto sulla loro sopravvivenza
Nelle Aziende Faunistico Venatorie è vietato immettere fauna dopo il 31 agosto.	Art.16 c.1 a Eliminato il limite	Considerando che nelle Aziende in questione è praticata la caccia soprattutto agli ungulati (cinghiali, caprioli, ecc.) eliminare il limite contribuisce ad acuire il problema degli eventuali danni all'agricoltura
	Art.16 c.3 Sono possibili limiti alla libera circolazione dei cittadini, sui territori liberamente accessibili, facenti parte delle Aziende	Invece di limitare la caccia, viene limitata la libertà di circolazione dei cittadini, magari su piste ciclabili costruite con i soldi della comunità (fatto già accaduto in provincia di Rovigo)
	Art.16 c.6 Nelle Aziende è possibile sparare alle specie di allevamento, fino ad un'ora dopo il tramonto	Con rischi per la sicurezza delle persone
	Art.18 c.7 bis L'orario di tramonto è determinato in riferimento al lembo più a ovest della regione	Così facendo si erode qualche minuto di caccia in più nelle zone più a est
	Art.18 bis c.3 E' consentita la caccia agli ungulati con l'uso dei cani (tranne al camoscio)	Forma di caccia crudele ad ulteriore vantaggio del cacciatore
	Art.18 bis c.5 I tempi previsti per i piani di prelievo, possono essere prorogati qualora non si raggiunga il prelievo dell'85% del contingente previsto	E' sufficiente che i cacciatori dichiarino di non aver raggiunto la quota di prelievo, perché i piani siano prorogati all'infinito
	Art.19 bis adducendo la necessità di contenimento numerico, viene aggirato l'obbligo di provvedere al controllo faunistico prioritariamente con metodi ecologici	E' sufficiente dichiarare che, nell'ambito del "controllo" della fauna selvatica, si deve provvedere al contenimento numerico di una determinata specie, per aggirare il vincolo, dettato dall'art. 19, di utilizzare metodi "ecologici", ovvero che non comportano l'uccisione
	Art.19 bis c.1 b) Contenimento ed allontanamento di specie anche solo per la probabilità che possano arrecare danni alle colture	Per provvedere al contenimento di una specie, non è più necessario dimostrare che si siano patiti dei danni
	Art.19 c.4 d Per attuare il controllo faunistico è possibile ricorrere a qualsiasi azione ritenuta idonea e necessaria	Apra la strada a qualsiasi ipotesi



I piani di controllo possono essere attuati dalle guardie provinciali, proprietari o conduttori dei fondi dove si applica il piano, guardie forestali e guardie comunali	Art.19 ter c.4 Tutti i cacciatori possono attuare i piani di controllo	Il controllo, che è attività di interesse pubblico, viene così gestito in maniera privatistica dai cacciatori
	Art.19 bis c.20 Viene introdotta la possibilità di ricorrere a leggi regionali per la caccia in deroga	Possibilità oggi negata da una sentenza della Corte Costituzionale
L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico	Art.20 Si mantiene la possibilità di introdurre fauna selvatica dall'estero	I danni da cinghiali sono determinati soprattutto da ripopolamenti eseguiti con animali importati che hanno soppiantato i cinghiali autoctoni. Pur essendo questa evenienza riconosciuta scientificamente, viene mantenuta la possibilità di eseguire i ripopolamenti
Divieto di sparo da natanti	Art.21 c.1 i) Divieto di sparo da natanti spinti da motore	Si introduce la possibilità di sparare da natanti con conseguenze gravissime per la fauna acquatica
Divieto di caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve	Art.21 c.1 m)/n) Divieto di caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, e su specchi d'acqua ghiacciati, salvo che nella caccia da appostamento, salvo che nelle AFV e AATV su specie oggetto di immissione e salvo che nella caccia di selezione agli ungulati, caccia al cinghiale, caccia a specie opportunistiche ed invasive.	La neve è un evento che crea notevoli difficoltà alla fauna, consentire la caccia in condizioni di terreno innevato significa consentire una mattanza, oggi vietata
	Art.21 c.1 p) Introduce la possibilità di usare come zimbelli: l'anatra germanata per la caccia agli acquatici, il piccione domestico per la caccia al colombaccio, la civetta per la caccia da appostamento	Si ritorna indietro di trent'anni, consentendo pratiche oggi sanzionate penalmente
La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi	Art.21 c.3 Il divieto viene limitato alla sola caccia alla fauna migratoria e solo nei valichi individuati come "principali", per una distanza di mille metri dagli stessi	I valichi montani, una sorta di imbuto nel quale sono costretti a transitare gli uccelli migratori, oggi interdetti a qualsiasi tipo di caccia, si apriranno alla caccia alla fauna stanziale, di fatto favorendo l'illegalità
	Art.23 c.1 Si vuole incentivare la caccia agli ultrasessantenni con la riduzione fino al 50%, delle tasse di concessione regionale	



	<p>Art.25          Permane, nel caso in cui un cacciatore cagioni danni a terzi e non sia identificato, la copertura di un fondo di garanzia assicurativo, solo se il danneggiato abbia riportato un danno alla persona che comporti invalidità permanente superiore al 20% o morte</p>	<p>Nessuna garanzia in più per le vittime dei cacciatori</p>
	<p>Art.27 c.2          Non possono più vigilare il rispetto della legge: le guardie addette a parchi nazionali e regionali, le guardie giurate comunali, forestali e campestri, le guardie ecologiche e zoofile. La vigilanza resta in capo solamente alle guardie provinciali, al Corpo Forestale dello Stato ed alla Polizia Giudiziaria</p>	<p>Si eliminano controllori "scomodi"</p>
	<p>Art.37 c.1          Rimozione del divieto di caccia sui soprassuoli boscati percorsi da incendi (legge quadro incendi boschivi)</p>	<p>Ulteriore intervento a favore dei cacciatori e a detrimento degli animali già provati da eventi incendiari</p>